

Fondamento costituzionale e convenzionale degli indennizzi a carico della giustizia*

Sommario: Prologo. I. Le diverse tipologie di indennizzo. I.1. L'istituto della riparazione degli errori giudiziari. I.2. La riparazione dell'errore giudiziario. II. La ragionevole durata del processo. III. La giurisprudenza convenzionale sul principio di ragionevole durata.

Prologo.

Nel Sermone della Montagna, secondo la narrazione dell'evangelista Matteo¹, compaiono ben due riferimenti alla giustizia.

Il primo, più intuitivo e scontato, ascrive fra i beati “*quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati*”². La giustizia ci compare qui nel suo volto rassicurante e protettivo, quale fattore di ristabilimento dell'ordine sociale e della pace nei rapporti fra consociati.

Poco oltre, però, il discorso evangelico descrive come beati anche i “*perseguitati per causa della giustizia*”³, promettendo loro il regno dei cieli.

Promissio boni viri est obligatio, si dirà; e tuttavia ciò che più colpisce e in qualche misura disorienta nel brano evangelico è che la giustizia viene rappresentata come fattore di vessazione ingiustificata, di “persecuzione” addirittura, e perciò tradisce il suo statuto ontologico per divenire – secondo un'espressione (o meglio un ossimoro) in voga nel discorso pubblico – *giustizia ingiusta*. L'ammonimento che ci proviene dalla tradizione sapienziale di cui sono custodi le religioni è limpido: nessun sistema, pur raffinato, di organizzazione della giustizia può garantire da soluzioni ingiuste e addirittura vessatorie. Non vi è modo di evitare che l'esercizio della giustizia possa talora divenire, per una beffarda eterogenesi di fini, fonte di suprema ingiustizia. In tali evenienze è conforme a elementari principi etici – prima ancora che ai doveri inderogabili di solidarietà che bilanciano, nella formulazione dell'art. 2 Cost., la solenne proclamazione dei diritti inviolabili dell'uomo – prevedere rimedi idonei a compensare in chiave indennitaria il danno patito “per causa della giustizia”.

I. Le diverse tipologie di indennizzo.

L'esercizio della funzione giurisdizionale può essere fonte di riparazione di natura indennitaria da parte dello Stato sotto due essenziali profili, ognuno dei quali trova un diretto fondamento di natura costituzionale:

* Il contributo sarà pubblicato anche nel *Liber amicorum* per Aldo Carosi. Ringrazio la Scuola Superiore della Magistratura per avermelo consentito.

¹ Vangelo secondo Matteo, 5, 7.

² Vangelo secondo Matteo, 5.

³ Vangelo secondo Matteo, 7.

1. l'errore giudiziario;
2. l'irragionevole durata del procedimento.

I.1. L'istituto della riparazione degli errori giudiziari.

L'istituto della riparazione degli errori giudiziari rinviene il suo puntuale e diretto fondamento in Costituzione nel quarto comma dell'art. 24, che attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»; ma trova sostegno anche nei principi di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.). Quanto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'istituto trova residenza nell'art. 5, il quale afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo.

La Corte costituzionale ha avuto occasione di occuparsi della riparazione degli errori giudiziari fin dalla sentenza n. 1 del 1969. Il giudice remittente (il Tribunale di Milano) sosteneva che, alla stregua dell'articolo 24 Cost., il legislatore ordinario – pur libero di regolare le “condizioni” per l'esercizio del diritto ed i “modi” in cui il diritto stesso può essere fatto valere – non potesse tuttavia restringere il concetto di “errore giudiziario”, ammettendo il diritto alla riparazione soltanto per alcuni errori ed escludendolo per altri.

La Corte rilevò in quella sede che né la dizione testuale della norma, né gli atti della Costituente chiarivano se la nozione di errore giudiziario facesse esclusivo riferimento alla materia penale – come in effetti sarebbe più conforme alla tradizione dottrinale – o se la nozione dovesse invece estendersi all'intero campo della funzione giurisdizionale, come potrebbe argomentarsi dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo (il richiamato art. 24) che ha riguardo in tutte le sue restanti disposizioni a qualsiasi tipo e specie di giudizi. A fronte di una tale incertezza interpretativa, la Corte sollecitò l'esigenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferire al principio della riparazione degli errori giudiziari concretezza e definitezza di contorni. La Consulta concluse, dunque, nel senso che una legge come quella oggetto di scrutinio, che si limitava a dare attuazione solo parziale al principio costituzionale in discorso, non dovesse ritenersi per ciò solo illegittima.

L'incertezza interpretativa del testo costituzionale è stata superata in sede applicativa con la previsione di due distinti rimedi: la riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare e la riparazione dell'errore giudiziario.

La prima è prevista negli artt. 314 e 315 del codice di procedura penale quale «*strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare, in chiave solidaristica (art. 2 Cost.), “le ricadute sfavorevoli”, di natura patrimoniale e non patrimoniale “procurate dalla*

privazione della libertà, attraverso un meccanismo di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa»⁴.

L'indennizzo, determinato dal giudice in via equitativa in un'entità che, in base all'art. 315 c.p.p., non può comunque eccedere circa 500.000 €, è riconosciuto alle seguenti categorie:

- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, sempre che non abbia concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- chi è stato condannato e nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere.

A queste fattispecie se ne sono aggiunte altre numerose per effetto di pronunce additive della Corte costituzionale, che hanno riconosciuto il diritto all'indennizzo anche per:

- chi è stato detenuto a causa di un erroneo ordine di esecuzione (sentenza n. 310 del 1996);
- chi dopo aver subito la detenzione a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (sentenza n. 109 del 1999);
- il condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida (sentenza n. 109 del 1999).

Va rammentata anche la sentenza n. 219 del 2008, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 314 c.p.p. *“nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito delle imputazioni”*. Con la sentenza n. 284 del 2003, è stata, invece, dichiarata la non fondatezza della censura mossa all'art. 314 c.p.p., nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione *“in relazione alle ipotesi di istanti che abbiano subito*

⁴ Cfr. Cassazione, sez. IV, sent. n. 21077 del 2014.

l'ingiusta detenzione in esecuzione di un ordine di carcerazione inizialmente legittimo, ma che, per un fatto sopravvenuto alla sua emissione, andava revocato”.

Grazie alle ricordate pronunce del giudice delle leggi, l'equa riparazione va assicurata anche in riferimento alle ipotesi di detenzione originata da arresto in flagranza o da fermo, nonché di estradizione passiva, arresto provvisorio o di applicazione provvisoria di misura cautelare a carico dell'estradando (in assenza delle condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione).

Per i suoi profili processuali, la riparazione per ingiusta detenzione fa rinvio, in quanto compatibile, alle norme dettate per la riparazione dell'errore giudiziario.

I.2. La riparazione dell'errore giudiziario.

Il secondo rimedio consiste nell'istituto dell'errore giudiziario, disciplinato dagli artt. 643-647 c.p.p., strettamente connesso a quello della revisione di cui all'art. 630 del medesimo codice di rito.

Esso trova la sua giustificazione nella necessità di riparare il danno causato a chi sia stato dapprima condannato e successivamente prosciolti in sede di revisione. In questo caso la riparazione è commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

Il diritto all'indennizzo è riconosciuto pure nel caso di morte del condannato (anche ove avvenuta prima del procedimento di revisione). Esso, dunque, si trasmette al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti, ai fratelli ed alle sorelle, agli affini entro il primo grado ed alle persone legate da vincolo di adozione (ad esclusione delle persone conviventi e di quelle che si trovino in una situazione di indegnità a succedere).

Il legislatore ha previsto tre differenti modalità, tra loro alternative, per attuare la riparazione:

- il pagamento di una somma di danaro calcolata sulla scorta di una serie di parametri, quali le condizioni dell'avente diritto, la durata dell'eventuale pena, le conseguenze personali o familiari della condanna;
- la costituzione di una rendita vitalizia, intesa come prestazione periodica di una somma di danaro, per tutta la durata della vita del danneggiato;
- l'inserimento del danneggiato in un istituto a spese dello Stato, in tutti quei casi in cui il danneggiato versi in condizioni di salute che ne compromettano l'autosufficienza e chieda espressamente tale modalità di indennizzo.

Il diritto alla riparazione è, però, escluso in tutti quei casi in cui lo stesso condannato abbia contribuito all'errata valutazione del giudice per dolo o colpa grave (ad esempio, per avere omesso di fornire, per negligenza, elementi utili a proprio discarico).

Così tratteggiati i profili generali della prima fattispecie di riparazione indennitaria, resta da esaminare quella più complessa sul piano ricostruttivo e interpretativo.

II. La ragionevole durata del processo.

Come noto il principio di ragionevole durata del processo trova il suo fondamento costituzionale diretto nell'art. 111 Cost. e, sul piano convenzionale, nell'art. 6 della CEDU.

Già prima che fosse espressamente sancito in Costituzione, la Corte costituzionale aveva ritenuto – con le sentenze nn. 353 e 354 del 1996 – che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse il diritto di azione e di difesa e che la possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale dell'efficienza del processo.

La Corte, argomentando allora esclusivamente a partire dall'enunciazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., già con la sentenza n. 137 del 1984 aveva, ad esempio, affermato che tra garanzie difensive e celerità processuale bisogna operare un bilanciamento che ricerchi un equilibrio tra le due esigenze a seconda dei casi concreti, posto che il diritto di difesa si manifesta con diverse gradazioni e si realizza in molteplici modi⁵.

I termini di questo bilanciamento tra garanzie e tempi processuali sono stati più chiaramente esplicitati nell'art. 111, secondo comma, Cost., introdotto con la legge costituzionale n. 2 del 1999, in stretta successione temporale rispetto alla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998, che insisteva sulla previsione della garanzia del contraddittorio come elemento distintivo del modello di processo penale di tipo accusatorio.

L'art. 111, che per lunghezza e analiticità del fraseggio presenta una formulazione atipica per un testo costituzionale, prevede nel primo comma che “[l]a giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge” e prosegue disponendo che “[o]gni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”, demandando alla legge il compito di assicurarne la “ragionevole durata”.

La dottrina prevalente diede inizialmente una lettura svalutativa di questi principi.

Era diffusa l'opinione che il sistema delle garanzie costituzionali sulla giurisdizione previsto in Costituzione fosse già internamente compiuto, il che indusse taluno⁶ ad affermare che la riforma costituzionale non apportava “niente di nuovo” o che si trattava solo di una “revisione-bilancio”⁷

⁵ Oltre alla sentenza citata, si vedano le sentenze nn. 41 del 1985, 102 del 1986, 220 del 1986, 189 del 1988.

⁶ S. CHIARLONI, *Il nuovo art.111 della Costituzione e il processo civile*, in M.G. Civinini e C.M. Verardi (a cura di), *Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile* Milano, 2001.

⁷ *Op. cit.*, 143 ss.

che prendeva atto della “*trasformazione del tessuto costituzionale determinata da fonti normative sub-costituzionali o da fatti consuetudinari [...] ormai invalsi e non contrastati*”⁸.

Del resto, già anteriormente alla revisione costituzionale del 1999, la Consulta aveva fatto esplicito riferimento al “giusto processo” come principio costituzionale almeno in 50 pronunce, salvo errore (per tutte, v. C. cost., sentenze nn. 371 del 1996, 307 del 1997, 290 del 1998, 178 e 388 del 1999).

Mi limito qui a ricordare la sentenza n. 388 del 1999, nella quale si statuiva che “*il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito dall’art. 24 della Costituzione, [...] implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l’azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l’efficace protezione di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia*”.

Sebbene i nuovi commi inseriti nell’art. 111 Cost. trovino una visibile “*matrice normativa*”⁹ nell’art. 6 della CEDU, già dalle norme costituzionali sulla difesa e la giurisdizione (gli artt. 24, 27, 101, 104 Cost.) si era giunti, in via di astrazione generalizzante, la sussistenza di un comprensivo e largo principio costituzionale del ‘giusto processo’. Un principio articolato nelle garanzie del contraddittorio delle parti, della terzietà e imparzialità del giudice e radicato in norme espressive di principi supremi dell’ordinamento costituzionale¹⁰, e quindi resistenti sia a compromissioni del loro contenuto essenziale, sia al diritto di fonte europea e convenzionale, secondo la nota dottrina dei controlimiti, elaborata dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 183 del 1973¹¹. Fonti di rango legislativo ordinario sostanzialmente riproduttive nell’ordinamento italiano della normativa convenzionale sull’equo processo di cui all’art. 6 CEDU¹² erano, secondo queste letture interpretative, mera “esplicitazione” di principi costituzionali inespressi (in tal senso, si vedano, ad esempio, Corte cost., sentt. nn. 10 del 1993 e n. 399 del 1998, relative ai diritti dell’accusato di cui alle lettere a) e b) del par. 3, dell’art. 6 CEDU).

Se questo è il quadro, può concludersi che l’ingresso dell’art. 111 della Costituzione non presenta un carattere di particolare innovatività sul piano dei contenuti delle garanzie della giurisdizione (già

⁸ G. SILVESTRI, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in AA, VV, *Studi in onore di P. Biscaretti Di Ruffia*, Milano, 1987, 1187-1189.

⁹ M. CECCHETTI, *La riforma dell’art. 111 Cost.: tra fonti preesistenti, modifica della Costituzione, diritto intertemporale ed esigenze di adeguamento della legislazione ordinaria*, in *Osservatorio sulle fonti*, 12 febbraio 2008.

¹⁰ C. cost., 27 dicembre 1965, n. 98 (il “*diritto del singolo alla tutela giurisdizionale [...] è tra quelli inviolabili dell’uomo, che la Costituzione garantisce all’art. 2, come si arguisce anche dalla considerazione che se ne è fatta nell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848*”);

¹¹ La dottrina dei controlimiti elaborata dalla Corte costituzionale italiana fin dalle sentt. 183/1973 e 70/1984, quale opzione di chiusura o *extrema ratio* posta a tutela delle specificità dell’ordinamento nazionale e in particolare intesa a salvaguardare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato e i diritti inviolabili della persona umana anche rispetto all’ordinario primato del diritto dell’Unione europea, ha conosciuto solo di recente una concreta applicazione ad opera della Corte costituzionale nella celebre vicenda “Taricco”. Sul punto, in una prospettiva di analisi rivolta a indagare le ragioni del recente, reiterato ricorso a questa dottrina da parte di corti costituzionali dei più diversi paesi d’Europa, si consenta il rinvio a G. SCACCIA, *The Lesson Learned from the Taricco Saga: Judicial Nationalism and the Constitutional Review of E.U. Law*, in *American University International Law Review*, Vol. 35, Iss. 4/2020, 821 ss., ed ivi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

¹² Con la sent. n. 210/2013, la Corte costituzionale ha ribadito la collocazione della CEDU nel sistema delle fonti del diritto interno e con la sentenza n. 264 del 2012 è tornata a pronunciarsi sui controlimiti in rapporto agli obblighi discendenti dagli obblighi internazionali CEDU affermando che “*con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quella già predisposta dall’ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa*”.

presenti nell'elaborazione interpretativa dei pertinenti precetti costituzionali), ma piuttosto sul piano "funzionale"¹³, nello specifico senso che detto articolo ha conferito rilievo costituzionale al *principio di effettività della tutela giurisdizionale*.

In questi termini, come annotò con la consueta Maestria Nicola Picardi, "*alle vecchie regole si affiancano principi processuali nuovi*"¹⁴. Infatti, con il richiamo alla "giustizia" o "equità" del processo di cui all'art. 111, in piena consonanza con l'art. 6 della CEDU, si è inteso rimarcare che la pedissequa osservanza formale delle regole processuali non è sufficiente perché il processo sia giusto, a tale fine essendo necessario "recuperare l'aspetto etico, oltre che logico, del processo"¹⁵.

Ebbene, l'art. 111 accosta i due principi del *contraddittorio* e della *ragionevole durata* in una relazione dialettica. Il primo impone la massima *estensione in qualità e quantità* del diritto di difesa; dunque il massimo delle garanzie possibili a tutela della libertà. Il principio di ragionevole durata, per parte sua, richiama il legislatore all'esigenza che la moltiplicazione e profondità delle garanzie non porti a una dilatazione irragionevole dei tempi del processo.

Come ha statuito la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004 che dichiarò illegittimo l'articolo 1 della legge n. 140 del 2003 sulla sospensione a tempo indeterminato dei processi penali per le più alte cariche dello Stato: "[a]ll'effettività dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo"; e nel caso di specie "un blocco a tempo indeterminato di un processo civile o penale" fu ritenuto in contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto "non consente l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato e delle parti civili".

D'altro canto, la celerità non è un valore in sé, se non si accompagna all'adeguatezza delle garanzie difensive. Come si legge nella sentenza costituzionale n. 205 del 2010 "un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che ne sia la durata".

Insomma, se da una parte il profilo garantistico del processo subisce attenuazioni e contemperamenti alla luce dell'esigenza costituzionalmente protetta di garantire una tempestiva risposta di giustizia, dall'altra nessuna ragionevole durata e nessuna immediatezza di decisione possono da sé soli rendere *giusto* un processo che sia carente sotto il profilo delle garanzie.

Questo bilanciamento fra tutele difensive e durata del processo è oltremodo complesso, ed è reso ancor più problematico dalla circostanza che occorre tenere conto, ai fini del computo dei termini di durata del processo, dei diversi livelli sui quali opera il sistema integrato delle garanzie dei diritti: livello costituzionale, eurounitario e convenzionale.

¹³ L'espressione è di L.P. COMOGLIO, *Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994; Id., *Il "giusto processo" civile nella dimensione comparatistica*, in *Riv. dir. proc.*, 2002.

¹⁴ N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, Milano, 2013.

¹⁵ op. cit..

Ancora una volta è la Corte costituzionale a scolpire con nitidezza questo principio nella sentenza n. 317 del 2009, in cui si statuisce che *“il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie”*.

Infatti, ciò che rileva non è la durata del processo senza aggettivazioni, ma *“esclusivamente la durata del giusto processo, altrimenti si introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso articolo 111 Costituzione, che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti”* (così ancora sentenza n. 317 del 2009).

La delicatezza politica di tale bilanciamento non è senza rilievo sulle modalità di scrutinio costituzionale. L’ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione del processo, infatti, racchiude il controllo della Corte costituzionale sul rispetto da parte del legislatore dell’articolo 111, secondo comma, nei ristretti confini di un sindacato di non manifesta irragionevolezza. La Corte può, infatti, sindacare le disposizioni che prevedano formalità non necessarie né per esigenze repressive né per esigenze di tutela difensiva, o tempi troppo lunghi, o ancora passaggi processuali che si rivelano superflui, ma solo quando le scelte legislative risultino palesemente irrazionali. È in effetti affermazione ricorrente e costante nella giurisprudenza costituzionale che *“il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli”* (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 219 del 2004).

Quegli inconvenienti di fatto che non possono rilevare in sede di giudizio di costituzionalità e, quindi, non inficiano la scelta processuale in sé, nella sua generalità, non restano tuttavia privi di protezione giuridica. Motivano infatti un’azione indennitaria nei confronti dello Stato.

Sotto questo riguardo si può cogliere un elemento distintivo fra l’art. 111 Cost. e l’art. 6 CEDU. Come è stato rilevato in dottrina¹⁶, l’art. 111 si configura come garanzia oggettiva, giacché *“propone una direttiva costituzionalmente vincolante per il legislatore ad informare la struttura del processo in modo tale che questo non travalichi una soglia di durata tale da comprometterne l’effettività”*. L’art. 6 della CEDU invece *“ha il tenore di una garanzia soggettiva, risolvendosi in un diritto soggettivo azionabile dal singolo, vittima di ciascun processo “lento”, con il ricorso individuale diretto alla Corte di Strasburgo. Del resto, laddove il soggetto lessicale e il centro di imputazione dell’art. 111 Cost. sono “la giurisdizione” e la “legge”, l’art. 6 CEDU attribuisce a “ogni persona” il “diritto a*

¹⁶ Il riferimento è a Giusi Sorrenti, fra le più profonde studiose del tema del giusto processo in ambito giuspubblicistico. Sul punto si veda G. SORRENTI, *Gli emendamenti alla legge Pinto al primo vaglio di legittimità costituzionale, ovvero di convenzionalità: un contrasto inesplosivo ma sussistente*, in *Federalismi.it*, 2014 e ID., *Il rimedio Pinto torna ad essere ineffettivo?*, in *Quad. cost.*, 2/2014, 1 ss.

che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale [...]”¹⁷.

In definitiva, grazie all'intreccio e in questo caso al connubio fra Costituzione e Cedu, la direttiva della ragionevole durata, debolmente precettiva perché capace di colpire solo le ipotesi di *manifesta irragionevolezza* della legge, è venuta ad assumere le vesti di un diritto costituzionale del singolo in senso proprio. In questa cornice, l'assenza di un rimedio giurisdizionale interno contro le violazioni relative alla durata dei processi non poteva essere ulteriormente tollerata.

Questa lacuna aveva costituito in effetti il presupposto di numerosi ricorsi individuali *ex art. 34 CEDU* alla Corte di Strasburgo e aveva portato all'accertamento di infrazioni da parte dello Stato italiano. Basti per tutte citare la sentenza Bottazzi – Di Mauro – Ferrari contro Italia del 1999, nella quale la Corte di Strasburgo ha testualmente statuito che *“la frequenza delle violazioni constatate mostra che vi è una accumulazione di infrazioni di natura identica e abbastanza numerose per non essere considerate come incidenti isolati. Queste violazioni riflettono una situazione che perdura, alla quale non si è ancora rimediato e per la quale gli utenti della giustizia non dispongono di nessuna via di ricorso interno”¹⁸*. Si è giunti così, sotto la spinta del diritto convenzionale e della novella dell'art. 111 Cost., all'approvazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, meglio nota come Legge Pinto, che disciplina l'equa riparazione (il c.d. equo indennizzo) in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica corrispondentemente l'articolo 375 del codice di procedura civile.

Di questa legge non è possibile in questa sede descrivere la puntuale disciplina applicativa sul piano processualistico. Mi limiterò, dunque, a ricordare le numerose questioni di legittimità costituzionale di cui essa è stata oggetto¹⁹.

¹⁷ *ult. op. cit.*, 13.

¹⁸ Corte EDU, Bottazzi c. Italia, Di Mauro c. Italia, Ferrari c. Italia ed A.P. c. Italia, sent. del 28 luglio 1999. Nella sentenza richiamata la Corte afferma che *“In ognuno di questi casi, la Corte osserva innanzitutto che l'articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo obbliga gli Stati contraenti ad organizzare le loro giurisdizioni in maniera di permetter loro di rispondere alle esigenze di questa norma. La Corte tiene a riaffermare l'importanza del principio che la giustizia non sia amministrata con dei ritardi che ne possano compromettere l'efficacia e la credibilità. La Corte ricorda in aggiunta che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella sua Risoluzione DH (97) 336 dell'11 luglio 1997 (Durata delle procedure civili in Italia: misure supplementari di carattere generale), ha considerato che "la lentezza eccessiva della giustizia rappresenta un pericolo importante, segnatamente per lo Stato di diritto". La Corte sottolinea inoltre di avere già emesso a partire dal 25 giugno 1987, data della sentenza sul caso Capuano contro l'Italia, n.65 sentenze di constatazione delle violazioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nelle procedure che si erano prolungate oltre il " termine ragionevole " davanti le giurisdizioni civili di differenti regioni italiane. Similmente, in applicazione degli articoli 31 e 32 del vecchio testo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, più di n.1400 rapporti della Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) si sono conclusi con la constatazione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, della violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, compiuta dall'Italia per la stessa ragione.”*

¹⁹ La legge 24/03/2001, n. 89, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'irragionevole durata del processo (art. 1-bis, L. 24/03/2001, n. 89). La ratio di tale previsione si rinviene nella necessità di tutelare il principio di ragionevole durata dei processi sancito dall'art. 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e costituzionalizzato all'art. 111 Cost.

Viene in primo luogo in rilievo la sentenza n. 30 del 2014. Nell'esaminare l'art. 4 della legge nella parte in cui precludeva la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la Corte concluse nel senso della inammissibilità della censura prospettata, ma ravvisando l'esigenza che il legislatore facesse venire meno la preclusione introdotta dalla novella legislativa, che pregiudicava l'effettività del rimedio. La dottrina non tardò a rilevare che il contrasto era soltanto rinviato, avendo la Corte ammonito che non avrebbe tollerato l'eccessivo *“protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia”*. Il legislatore, incurante del monito del giudice costituzionale, non è intervenuto con l'equa riparazione litependente, ma ha introdotto rimedi meramente preventivi con la legge n. 208 del 2015, sicché è stata la Corte di cassazione a sollecitare di nuovo il giudice delle leggi su questo medesimo tema.

La Consulta si è pronunciata allora con la sentenza n. 88 del 2018²⁰ accogliendo la questione e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge Pinto *“nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”*.

quale corollario del principio del c.d. giusto processo. Nell'incertezza del dato normativo, l'istituto dell'equa riparazione è stato ricondotto dalla giurisprudenza nell'alveo delle riparazioni di natura indennitaria. Conseguentemente, la relativa obbligazione dello Stato è un'obbligazione ex lege, per danni cagionati nell'esercizio di un'attività lecita. È generalmente riconosciuto che il procedimento per l'equa riparazione per irragionevole durata del processo debba concludersi nel termine di 2 anni. In caso di inosservanza di detto termine, il ricorrente può promuovere un nuovo giudizio per chiedere l'equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole nel procedimento ex legge Pinto (Cass., SS.UU., 19/03/2014, n. 6312). Il dato complessivo del contenzioso pendente dinanzi alla CEDU nei confronti dell'Italia per irragionevole durata del processo era, al 30 settembre 2015, di n. 8.050 ricorsi (Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull'Amministrazione della Giustizia nel 2015). Nel gennaio 2018, nella scheda Paese sull'Italia, redatta dall'ufficio stampa della Corte europea dei diritti e disponibile sul suo sito, risultano pendenti 2.000 ricorsi relativi alla violazione del termine di ragionevole durata del processo e alla eccessiva lunghezza delle procedure previste dalla Legge Pinto.

²⁰ Nella sentenza in oggetto la Consulta ha ritenuto fondate, in riferimento agli artt. 3, 111, co. 2, e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, § 1, e 13 CEDU le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 24 marzo 2001, n. 89 (c.d. legge Pinto), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione sesta civile. Tale sentenza è stata definita come *“una sentenza additiva necessaria ma non sufficiente a rendere organico l'ordito normativo”*, così A.M.NICO, *La Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2018 chiude la questione della proponibilità nel corso del giudizio della domanda di indennizzo per la irragionevole durata del processo*, in Rivista AIC, 3/2018.

Eguale sorte di illegittimità costituzionale ha colpito, con le sentenze n. 184 del 2015²¹ e n. 36 del 2016²², l'art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto, sia nella parte in cui tale norma determinava la durata considerata ragionevole del processo di primo grado di equa riparazione, sia nella parte in cui la medesima norma prevedeva che il processo penale si considerasse iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato avesse avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, avesse comunque avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Pur dopo aver ristabilito la conformità a Costituzione e, mediamente, alla CEDU, dell'art. 2, comma 2-bis, nel senso di considerare iniziato il processo penale già quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, abbia avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico, la sentenza n. 184 del 2015 ha precisato, peraltro, come persista la discrezionalità del giudice dell'equa riparazione nel verificare, alla luce dei fattori indicati dalla Corte EDU e dal legislatore, se l'eventuale inosservanza dei termini di legge comporti o meno violazione del diritto alla ragionevole durata del processo²³.

Più di recente, la sentenza n. 34 del 2019 ha dichiarato incostituzionale una norma che, con riferimento al processo amministrativo, prevedeva che la mancata presentazione della "istanza di prelievo" costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex "legge Pinto". La Corte costituzionale ha in questa occasione ritenuto che la sanzione dell'improponibilità fosse sproporzionata e irragionevole in relazione a un adempimento formale non necessario ma espressivo di una mera facoltà del ricorrente e che pertanto la sanzione dell'improponibilità non fosse "in

²¹ Con la sentenza in esame la Corte ha chiarito che l'equa riparazione deve avere ad oggetto non solo la fase che, alla stregua del diritto nazionale, viene qualificata come "processo" - per tale intendendosi quella in cui l'indagato assume la qualifica di imputato - bensì anche tutte quelle attività procedurali che precedono la predetta fase. Ne consegue, inevitabilmente, che la nozione di "processo", così come interpretata all'interno del contesto della Convenzione, assume, ai fini suddetti, un'accezione autonoma rispetto a quella delineata dal legislatore nazionale. A sostegno di ciò, inoltre, si riscontra il dato letterale che emerge dalla stessa legge n. 89 del 2001, laddove, viene richiamato espressamente l'art. 6, co. 1, della CEDU quale parametro di riferimento per il riconoscimento di una equa riparazione, alla luce del significato conferito alla medesima disposizione da parte della Corte di Strasburgo. La Corte, dunque, conclude nel dichiarare l'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito ad un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico, facendo salva, in ogni caso, la discrezionalità giudiziaria nel verificare, alla luce dei fattori indicati dalla Corte EDU e dal legislatore, se l'eventuale inosservanza dei termini di legge comporti o meno violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Per un primo commento si veda M. PAPPONE, *Irragionevole durata del processo, dopo la pronuncia n. 184/2015 della Consulta: il termine decorre anche dalla conoscenza formale del procedimento durante le indagini preliminari*, in DPC 24 novembre 2015.

²² Nella sentenza in oggetto la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui si applica alla durata del giudizio di legittimità previsto dalla legge n. 89 del 2001, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Firenze, seconda sezione civile, con le ordinanze iscritte ai nn. 8, 11 e 12 del registro ordinanze 2015.

²³ Nella sentenza n. 184 del 2015 la Corte ha affermato che la discrezionalità legislativa, riconosciuta agli Stati nella determinazione di quanto spetta a titolo di equa riparazione, deve comunque manifestarsi nel rispetto dei principi cardine che la Corte europea trae dall'art. 6 della CEDU e senza incidere sull'*an* del diritto.

sintonia né con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata".

In applicazione dei medesimi principi, con la sentenza n. 169 del 2019, i giudici di Palazzo della Consulta hanno dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge Pinto nella parte in cui non riconosceva alcun indennizzo quando l'imputato non avesse depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata. In questa pronuncia si è precisato che la mancata presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo ai fini della determinazione del *quantum* dell'indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda per contrasto con l'esigenza del giusto processo e con il diritto ad un ricorso effettivo.

A diversa soluzione il giudice delle leggi è giunto nella sentenza n. 121 del 2020, che ha dichiarato non fondata la questione relativa a norma che disponeva, nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, in caso di omessa proposizione del rimedio preventivo dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell'art. 281-sexies codice procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini individuati dall'art. 2, comma 2-bis della legge n. 89 del 2001. In questo caso, diversamente dalle due precedenti, l'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo è stata legittimamente condizionata non già – come nelle istanze di accelerazione – alla presentazione di un'istanza con effetto dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione", bensì alla proposizione di concreti "modelli procedimentali alternativi", volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato.

Da ultimo, la sentenza n. 249 del 2020 ha deciso nel senso della non fondatezza la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis della legge Pinto, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato ai fini del computo della durata ragionevole con l'assunzione della qualità di parte civile in capo alla persona offesa dal reato.

III. La giurisprudenza convenzionale sul principio di ragionevole durata.

Resta da fare un cenno, conclusivamente, alla copiosa giurisprudenza convenzionale formata sul principio di ragionevole durata.

Secondo la Corte di Strasburgo, la CEDU, nel richiedere che le cause siano esaminate entro un "tempo ragionevole", sottolinea l'importanza di amministrare la giustizia senza ritardi che

potrebbero comprometterne l'efficacia e la credibilità²⁴. Quando poi in un determinato Stato vi sia una prassi incompatibile con la Convenzione derivante da un cumulo di violazioni del requisito del "termine ragionevole", ciò costituisce "*circostanza aggravante della violazione dell'articolo 6 § 1*"²⁵.

Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 6 § 1 può applicarsi anche a procedimenti che, pur non essendo di natura interamente giudiziaria, sono tuttavia strettamente collegati al controllo di un organo giudiziario. È il caso, ad esempio, di una procedura per la partizione di un patrimonio che è stata condotta in via non contenziosa davanti a due notai, ma è stata ordinata e approvata da un tribunale²⁶. La durata della procedura davanti ai notai è stata quindi presa in considerazione nel calcolo del termine ragionevole.

Relativamente alla scadenza, il termine copre normalmente l'intero procedimento in questione, compresi i procedimenti di appello²⁷, e si estende fino alla decisione che risolve la controversia²⁸. Pertanto, il requisito del termine ragionevole si applica a tutte le fasi del procedimento giudiziario volto alla risoluzione della controversia, non escluse le fasi successive al giudizio di merito²⁹. L'esecuzione di una sentenza, emessa da qualsiasi tribunale, è alda considerarsi parte integrante del procedimento ai fini del calcolo del termine rilevante³⁰. Il tempo non si ferma finché il diritto rivendicato nel procedimento non diventa concretamente effettivo³¹.

Ai fini della valutazione "della ragionevole durata" del procedimento, la sentenza König ha precisato che deve essere preso in considerazione l'intero procedimento³². Più in particolare:

- i) sebbene ritardi diversi non possano di per sé dare origine ad alcun problema, gli stessi possono, se considerati insieme e cumulativamente, comportare il superamento di un tempo ragionevole³³. Pertanto, anche quando la durata di ciascuna fase del procedimento non può essere considerata irragionevole in quanto tale, la durata complessiva potrebbe nondimeno essere eccessiva³⁴.
- ii) Può essere ammesso un ritardo durante una particolare fase del procedimento a condizione che la durata totale del procedimento non sia eccessiva³⁵.

²⁴ Katte Klitsche de la Grange c. Italia, § 61²⁴; La pronuncia risalente all'ottobre 1994 viene richiamata anche nella sentenza Bottazzi c. Italia nella parte in cui si statuisce che la giustizia non deve essere amministrata con ritardi tali da comprometterne l'efficacia e la credibilità. La Corte ha ritenuto che la mancanza di indennizzo per un vincolo di inedificabilità imposto per un periodo che non abbia oltrepassato i cinque anni non fosse tale da rompere l'equilibrio tra gli interessi della collettività e quelli del proprietario; H. c. Francia, § 58; Scordino c. Italia (n. 1) [GC], § 224

²⁵ Bottazzi c. Italia [GC], § 22; Scordino c. Italia (n. 1) [GC], § 225

²⁶ Siegel c. Francia, §§ 33-38.

²⁷ König c. Germania, § 98 in fine

²⁸ Poiss c. Austria, § 50

²⁹ Robins c. Regno Unito, §§ 28-29

³⁰ Martins Moreira c. Portogallo, § 44; Silva Pontes c. Portogallo, § 33; Di Pede c. Italia, § 24.

³¹ Estima Jorge c. Portogallo, §§ 36-38

³² König c. Germania, § 98 in fine.

³³ Deumeland c. Germania, § 90

³⁴ Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], §§ 210-11

³⁵ Pretto e altri c. Italia, § 37

iii) Le autorità nazionali potrebbero essere rimaste attive durante il procedimento, con ritardi causati da vizi procedurali³⁶; ma “[l]unghi periodi durante i quali il procedimento [...] ristagna” senza che siano disponibili spiegazioni non sono accettabili³⁷.

Sulla base delle elaborazioni della giurisprudenza convenzionale³⁸, la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e, nello specifico, secondo i seguenti criteri:

- la complessità del caso;
- il comportamento del ricorrente e delle autorità competenti;
- la posta in gioco per il ricorrente nella controversia.

Per quanto concerne la complessità del caso, essa può riguardare sia i fatti che il diritto³⁹. Ciò implica che si debba tenere in considerazione, ad esempio, il coinvolgimento di più parti nella causa⁴⁰ o i vari elementi di prova che devono essere acquisiti⁴¹. Un caso può essere giuridicamente complesso a causa della scarsità di precedenti a livello nazionale o della necessità di ottenere una pronuncia dalla CGUE su questioni relative all'interpretazione del diritto europeo⁴².

Nella causa Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania⁴³, ad esempio, i procedimenti relativi a una parte civile erano di “notevole complessità fattuale”, che era aumentata a causa delle numerose perizie richieste. La complessità dei procedimenti interni può spiegare la loro lunghezza⁴⁴. Tuttavia, pur riconoscendo la complessità della procedura concorsuale, la Corte ha ritenuto che una durata di circa venticinque anni e sei mesi non soddisfacesse il requisito del “tempo ragionevole”⁴⁵.

Anche se il caso in sé non è particolarmente complesso, la mancanza di chiarezza e prevedibilità del diritto interno può rendere difficile il suo esame e contribuire in modo decisivo ad allungare la durata del procedimento⁴⁶.

³⁶ Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], § 213.

³⁷ Beaumartin c. Francia, § 33.

³⁸ Comingersoll SA c. Portogallo [GC], no. 35382/97; Frydlender c. Francia [GC], no. 30979/96, § 43; Sürmeli c. Germania [GC], no. 75529/11, § 128; Lupeni Greek Catholic Parish e altri c. Romania [GC], no. 76943/11, § 143; Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], no. 41720/13, § 209.

³⁹ Katte Klitsche de la Grange c. Italia, § 55; Papachelas c. Grecia [GC], § 39.

⁴⁰ H. c. Regno Unito, § 72.

⁴¹ Humen c. Polonia [GC], § 63

⁴² Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. 212.

⁴³ La vicenda all'origine del ricorso vede un giudice di nazionalità romena che nel dicembre 2004 venne coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale riportò numerose lesioni. Il procedimento penale, nel quale egli si costituì parte civile durò otto anni e si concluse con la decisione di non luogo a procedere per i due automobilisti che causarono l'incidente. La doglianza del signor Tănase verteva in primo luogo sull'indagine penale, a suo dire troppo lunga e non efficiente, che non gli permise di far valere in sede civile la sua richiesta di risarcimento. Altre doglianze relative al modo in cui era stata condotta l'indagine penale miravano a mettere in luce la violazione degli artt. 3, 6 e 13 della CEDU.

⁴⁴ Tierce c. San Marino, § 31.

⁴⁵ Cipolletta c. Italia, § 44.

⁴⁶ Lupeni Greek Catholic Parish e altri c. Romania [GC], § 150.

Per quanto attiene al comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, l'art. 6 §1 CEDU non pone alcun onere collaborativo a carico del ricorrente, il quale non può quindi esser pregiudicato dal fatto di essersi avvalso con pienezza di ogni rimedio messo a sua disposizione dal diritto interno⁴⁷. In tale ipotesi neppure le autorità nazionali possono esser chiamate a rispondere dell'allungamento della durata del procedimento che può derivarne⁴⁸, residuando in capo alle stesse il solo compito di garantire che le parti non ostacolino l'ordinario svolgimento del procedimento⁴⁹.

All'interessato è esclusivamente richiesto di *a)* astenersi dall'utilizzo di tattiche dilatorie; *b)* compiere con diligenza gli atti procedurali di sua spettanza; *c)* avvalersi degli strumenti previsti dall'ordinamento interno per abbreviare il procedimento⁵⁰. Ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, rappresentano comportamenti potenzialmente adatti a determinare un irragionevole prolungamento del procedimento: la mancanza di alacrità delle parti nel presentare le osservazioni⁵¹, i reiterati cambiamenti dei difensori⁵², la strumentale instaurazione di procedimenti innanzi a tribunali non competenti⁵³, l'atteggiamento artatamente litigioso comprovato dalla non giustificata numerosità delle domande prospettate⁵⁴.

La responsabilità delle condotte tenute da tutte le autorità coinvolte nei procedimenti è, invece, attribuita nella sua interezza allo Stato⁵⁵, spettando a quest'ultimo l'onere di organizzare il complessivo sistema della giustizia⁵⁶ in modo da tutelare il diritto dei cittadini ad ottenere una decisione giudiziaria entro un termine ragionevole⁵⁷.

È lo Stato, quindi, che deve assicurare l'adozione di misure idonee⁵⁸ ad accelerare l'esame delle cause pendenti evitandone un allungamento sproporzionato⁵⁹ e a smaltire con ragionevole sollecitudine gli arretrati⁶⁰.

Il generale principio della corretta amministrazione della giustizia costituisce, infatti, il presupposto di ogni azione che lo Stato deve metter in campo per scongiurare l'inosservanza del requisito del "termine ragionevole"⁶¹.

L'ultimo criterio da considerare è, come detto, la posta in gioco nella controversia.

⁴⁷ Erkner e Hofauer c. Austria, § 68.

⁴⁸ Nicolae Virgiliu Tanase c. Romania, § 211.

⁴⁹ Mincheva c. Bulgaria, § 68.

⁵⁰ Unìon Alimentaría Sanders S.A. c. Spagna, § 35.

⁵¹ Vernillo c. Francia, § 34.

⁵² König c. Germania, § 103.

⁵³ Beaumartin c. Francia, § 33.

⁵⁴ Pereira da Silva c. Portogallo, § 76-79.

⁵⁵ Martins Moreira c. Portogallo, § 60.

⁵⁶ Lechner e Hess c. Austria, § 58.

⁵⁷ Vocaturo c. Italia, § 17.

⁵⁸ Zimmerman e Steiner c. Svizzera, § 29.

⁵⁹ Fisanotti c. Italia, § 22.

⁶⁰ Buchholz c. Germania, § 51.

⁶¹ Von Maltzan e altri c. Germania, § 132.

La giurisprudenza della Corte EDU ha minuziosamente individuato alcune categorie di controversie che, per la loro natura, esigono particolare sollecitudine e, conseguentemente, impongono una più rigida applicazione del requisito della ragionevole durata del procedimento.

Nello specifico, particolare diligenza e celere trattazione sono state richieste, anzitutto, con riguardo alle cause in materia di stato civile e di capacità naturale⁶², nonché di affidamento di minori⁶³. Ciò in quanto il decorrere del tempo può irrimediabilmente minare la condizione di soggetti fragili e avere conseguenze irreversibili nei rapporti di filiazione⁶⁴.

Analoghe esigenze di speditezza investono le cause di lavoro⁶⁵ allorquando sia in gioco l'accesso ad una professione liberale⁶⁶, la prosecuzione dell'attività professionale⁶⁷, piuttosto che il mantenimento del posto di lavoro⁶⁸.

Più in generale, pare che il principio possa – e debba – estendersi ad ogni controversia (di qualsivoglia natura) che abbia ad oggetto un diritto che subirebbe ulteriore deterioramento in seguito al protrarsi dell'attività giudiziaria.

⁶² Book c. Germania, § 49 e Laino c. Italia, § 18.

⁶³ Hokkanen c. Finlandia, § 72

⁶⁴ Paulsen-Medalen e Svensson c. Svezia, § 39.

⁶⁵ Vocaturo c. Italia, § 17.

⁶⁶ Thlimmenos c. Grecia, § 62.

⁶⁷ Garcia c. Francia, § 14.

⁶⁸ Bucholz c. Germania, § 52.